



*Avvocatura Distrettuale dello Stato
di Genova*

Viale Brigate Partigiane, 2- 16129 GENOVA
Tel. 010/530831- Fax 010/591613
PEC: ads.ge@mailcert.avvocaturastato.it
C.F 80101740100

C.T. 675/19

Avv. Giorgio LEMBECK

TRIBUNALE CIVILE DI LA SPEZIA

Sezione lavoro

Memoria di costituzione

Nel giudizio di merito R.G 470/19

nell'interesse del

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA
RICERCA**- Codice Fiscale 80255230585- in persona del Ministro *pro tempore*,
rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Genova- Codice Fiscale 80101740100- presso i cui uffici è domiciliato;

resistente

contro

BOIARDI Francesca Grixenda, rappresentata e difesa come in atti.

ricorrente

Esaminato l'avverso ricorso, datone per noto il contestato contenuto, si
osserva quel che segue

FATTO

La controparte, sig.ra Boiardi, deduce di essere docente in possesso di
laurea in Lettere Moderne, conseguita nell'a.a. 1999; di aver frequentato dal
novembre 2016 al maggio 2017 un Master universitario in Spagna,



conseguendo, a suo dire, all'esito della frequenza, il titolo abilitante all'esercizio della funzione docente.

Afferma di essersi iscritta così al concorso bandito con DDG 995/17 per il reclutamento su base regionale (Liguria) di docenti; e ciò in relazione alle classi di concorso A-12 e A-22; di essere stata ammessa con riserva alla partecipazione al concorso, in ragione di quanto disposto dall'art. 6, c. 4 del bando regolato dal DDG 995/17, in attesa del riconoscimento del titolo di studio estero.

Narra che all'esito dell'espletamento delle prove, concorsuali, è risultata vincitrice per la classe di concorso A-22 e quindi ammessa con riserva ed individuata, sempre con riserva, quale destinataria della stipula di un cd. contratto FIT (ex art. 2 lett. b del d.lgs. n. 59/17); precisando che si tratta di un percorso triennale di formazione, all'esito del quale seguirà un ulteriore procedura valutativa per l'accesso ai ruoli; ha precisato che è suo interesse ottenere il riconoscimento in via definitiva del predetto titolo abilitativo estero, al fine della sua stabilizzazione nei ruoli del MIUR, all'esito delle dette procedure concorsuali, e rappresentando che, tuttavia, con nota del 12 febbraio 2019 il Ministero ha negato il riconoscimento rappresentando che il titolo conseguito in Spagna è valido e riconosciuto ai soli fini dell'insegnamento nella classe di concorso A-23, ma non può essere riconosciuto ai fini della docenza nelle classi di concorso A -12 ed A-22.

Deduce l'illegittimità del provvedimento negativo del riconoscimento del titolo di studio abilitante estero, di cui si duole, lamentando che tragga linfa da un errore del Ministero dell'istruzione spagnolo, che avrebbe irragionevolmente considerato abilitante il titolo di studio in relazione al solo ambito disciplinare "Idiomas", ossia lingue; si duole della contraddittorietà della azione provvedimentale dell'Amministrazione con quanto provveduto in occasione delle analoghe domande formulate da docenti che avevano frequentato a suo dire corsi sovrapponibili; chiede l'annullamento, previa sospensione, del decreto che ha negato il riconoscimento al titolo in tesi abilitante; giustifica l'istanza cautelare in



ragione (sic) del danno grave ed irreparabile in ordine all'esclusione dal percorso F.I.T..

In proposito, si osserva che il ricorso appare insuscettibile di accoglimento per le seguenti ragioni in

DIRITTO

1) Difetto della giurisdizione ordinaria

Il ricorso è patentemente inammissibile per il chiaro difetto della giurisdizione del Giudice ordinario.

Il provvedimento in tesi lesivo è infatti costituito, nella stessa impostazione avversaria, dal provvedimento ministeriale a mezzo del quale è stata reietta l'istanza volta al riconoscimento del titolo, asseritamente abilitante, conseguito in Spagna per l'esercizio della professione docente, in relazione alle classi di concorso A-12; A-22.

Si tratta, con ogni evidenza di un provvedimento amministrativo non riducibile ad atto di gestione di un rapporto di lavoro privatizzato; esso, peraltro, incide pacificamente su una posizione giuridica che ha la consistenza e la natura di interesse legittimo, e non di diritto soggettivo, atteso che il procedimento è introdotto ad istanza di parte ed è il provvedimento dell'Amministrazione (centrale, peraltro: il Dipartimento all'uopo competente, come afferma controparte), che opera e consegue l'effetto del riconoscimento del titolo quale abilitante all'esercizio della professione docente, e controparte ne deduce plurimi vizi in termini che potrebbero definirsi di eccesso di potere per travisamento – in relazione al dedotto errore di traduzione – o per contraddittorietà dell'azione amministrativa – in relazione al difforme esito di istanze analoghe, o di violazione o falsa applicazione di legge.

E' appena il caso di soggiungere, per quanto possa rilevare, che il provvedimento adito riverbera (i suoi principali, ma non unici) effetti, peraltro, su una procedura di tipo para-concorsuale, o di corso concorso; e, in ogni caso, che, appunto, gli effetti del provvedimento amministrativo di che trattasi non sono limitati all'interno del rapporto in corso, **operando in via generale quale esito negativo dell'istanza di riconoscimento del valore**



abilitante del titolo di studio conseguito all'estero, in relazione alle classi di concorso A-12 ed A-22.

In definitiva ed in sintesi, l'atto impugnato è emesso da un'Amministrazione centrale (e non quale atto di gestione del rapporto di lavoro), sulla scorta di una specifica competenza, e nell'esercizio di un potere autoritativo, con effetti non limitati, peraltro, all'ambito della procedura in atto.

Ne discende, pacificamente, la giurisdizione del G.a.

2) Nel merito

Nel merito, pare possibile osservare come il MIUR ha pubblicato la nota n. 2971 del 13 marzo 2017, con la quale fornisce indicazioni in merito al riconoscimento delle abilitazioni conseguite in Spagna. Detti chiarimenti scaturiscono dalla n. 213 ricevuta dal Miur da parte del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte spagnolo il 16 marzo 2017.

Sulla base delle indicazioni della nota spagnola, il Miur comunica che, a partire dal 16 marzo, il riconoscimento dell'abilitazione conseguita in Spagna può avvenire solo se le istanze dei richiedenti presentino un documento che attesti la partecipazione al concorso pubblico spagnolo ("sistema selectivo de acceso a la función pública") e il superamento di almeno una parte dello stesso.

Nella nota del Ministero spagnolo, infatti, si precisa che, per diventare docenti in Spagna, è necessario trovarsi in una delle seguenti tre condizioni:

1. Aver superato il concorso pubblico ("sistema selectivo de acceso a la función pública") diventando docenti di ruolo a tempo indeterminato;
2. Aver partecipato al concorso pubblico ("sistema selectivo de acceso a la función pública") senza superarlo nella sua totalità, diventando docenti supplenti a tempo determinato;
3. Essere iscritti nelle graduatorie straordinarie di professori selezionati dalle Comunidades Autónomas, diventando docenti supplenti a tempo determinato.

Se non si rientra in nessuna delle 3 suddette condizioni, non è possibile svolgere la professione docente in Spagna.



La sospensione dell'efficacia della circolare ministeriale è stata disposta (peraltro, ex art. 55, c. 10 CPA) dal Consiglio di Stato solo ed espressamente ai fini dell'acconsentimento alla partecipazione alla procedura concorsuale de qua - bene della vita che, in effetti, la ricorrente ha conseguito prendendo parte alla procedura concorsuale con riserva come stabilito dal Consiglio di Stato in sede cautelare appunto; ma non può pregiudicare le determinazioni di merito.

Si formulano per l'effetto le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'ecc. mo Tribunale adito, dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario, in favore del Tribunale amministrativo regionale; in subordine, rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto.

Con vittoria delle spese.

Si producono:

1) Stato matricolare della parte ricorrente

Genova, 4 giugno 2019

Giorgio LEMBECK

Avvocato dello Stato

